

PROGETTO COMUNITÀ ENERGETICA SOTTESA ALLA CABINA PRIMARIA AC001E01304 AZEGLIO

REGOLAMENTO PER IL RIPARTO DEGLI INCENTIVI

PARTE I - PRINCIPI E REGOLE GENERALI

1. Finalità e portata del Regolamento

1. Il presente regolamento (“**Regolamento**”) della [indicare il nome della CER] (da ora “**CER**”) stabilisce i criteri per la ripartizione della tariffa premio regolamentata dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414 e dalle Regole Operative GSE approvate con Decreto del medesimo Ministero 23 febbraio 2024 n. 22 (“**Tariffa Premio**”, “**Decreto**” e “**Regole Operative**”) e del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata disciplinato dall’art. 6 dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel dell’ARERA e dalla Regole Operative (“**Contributo Valorizzazione**”; unitamente alla Tariffa Premio “**Incentivi**”) ricevuti dalla CER per effetto dell’autoconsumo dell’energia rinnovabile, prodotta da impianti di proprietà o nella disponibilità della CER, da parte di ciascuno dei suoi membri che hanno il punto di accesso alla rete elettrica identificato dal codice POD sotto la medesima cabina primaria (“**Socio Consumatore**”). Ai fini del presente Regolamento i Soci Consumatori sono divisi tra i Soci Consumatori che non sono imprese (“**Soci Consumatori Retail**”) e i Soci Consumatori che sono imprese (“**Soci Consumatori Imprese**”). Ai fini del presente Regolamento, per “**Energia Elettrica Condivisa**” si intende, l’energia condivisa che determina la produzione di Incentivi.

2. Ai fini del presente Regolamento, per quanto attiene al conteggio degli Incentivi, i soci consumatori/produttori (“**Soci Consumatori/Produttori**”) sono considerati e trattati quali Soci Consumatori, salvo quanto ad essi riconosciuto negli accordi stipulati per la messa a disposizione della CER dell’impianto di produzione sotto forma di una maggiore riattribuzione dell’Incentivo quale Socio Consumatore. Sempre salvo quanto stabilito in relazione al loro ruolo di Produttori, i Soci Consumatori/Produttori sono soggetti agli stessi obblighi ed impegni previsti dal presente Regolamento per i Soci Consumatori.

3. Il contratto di messa a disposizione dell’impianto di produzione da parte di soggetti terzi produttori o di Soci Consumatori/Produttori (da ora “**Produttori**”) comporta di regola che:

- (i) i Produttori si fanno carico di tutti i costi gestione e manutenzione degli Impianti di loro titolarità;
- (ii) l’energia prodotta e immessa in rete dagli Impianti dei Produttori rileva per l’autoconsumo della CER;
- (iii) l’autoconsumo fisico di energia elettrica prodotta dagli Impianti spetta in via esclusiva ai Produttori;
- (iv) i corrispettivi di vendita dell’energia elettrica prodotta e immessa nella rete spettano in via esclusiva ai Produttori.

Nel caso di impianti di produzione della CER, la CER sarà considerata un Produttore come gli altri e avrà i medesimi diritti e obblighi degli altri Produttori.

Ai fini del presente Regolamento anche i Produttori sono ripartiti tra Produttori che non sono imprese (“**Produttori Retail**”) e Produttori che sono imprese (“**Produttori Imprese**”).

4 I rapporti con i Soci Consumatori e i Produttori sono regolati da specifici accordi redatti in conformità al presente Regolamento.

2. Principi generali

1. La messa a disposizione della capacità di autoconsumo virtuale dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti di proprietà o nella disponibilità della CER (“**Autoconsumo Virtuale**”) consente, ai sensi

PROGETTO COMUNITÀ ENERGETICA SOTTESA ALLA CABINA PRIMARIA AC001E01304 AZEGLIO

della normativa applicabile, la maturazione degli Incentivi, i quali possono essere oggetto di attribuzione ai Soci Consumatori secondo le regole di cui al presente Regolamento.

2. In nessun caso gli Incentivi riconosciuti ad un Socio Consumatore nell'ambito di un esercizio solare potranno eccedere il costo dell'energia elettrica pagato da tale Socio Consumatore al proprio fornitore.

3. Il pagamento degli Incentivi, nei casi e alle condizioni di cui al presente Regolamento, è subordinato al fatto che il Socio Consumatore e il Produttore, tra l'altro, abbiano accettato per iscritto il presente Regolamento, abbiano adempiuto a tutti gli obblighi a loro carico previsti dal presente Regolamento e dagli altri accordi con la CER, non siano altrimenti inadempienti nei loro obblighi ed impegni, anche di altra natura, nei confronti della CER e non risultino esclusi dall'accesso agli Incentivi ai sensi della normativa applicabile.

4. Il Socio Consumatore e il Produttore prendono atto e accettano che gli Incentivi che siano il risultato del loro Autoconsumo Virtuale siano incassati dalla CER e siano loro riconosciuti e pagati esclusivamente alle condizioni e secondo i criteri e le modalità di cui al presente Regolamento.

5. In caso di pluralità di configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestite dalla CER, i costi generali della CER sono attribuiti in quote uguali a ciascuna configurazione.

3. Conferimento di mandato alla CER e altri obblighi del Socio Consumatore

1. Il Socio Consumatore e il Produttore aderiscono al sistema di Incentivo dell'Energia Elettrica Condivisa erogato dal GSE per il tramite della CER e conferiscono, a tal fine, ove occorra, pieno mandato senza rappresentanza alla CER (con facoltà della CER di attribuire un sub-mandato ad un terzo) o, su indicazione della CER, direttamente al terzo individuato dalla CER, che assume il ruolo di referente ("**Referente**") nei confronti del GSE e di tutte le autorità competenti. Resta inteso che la CER può variare, di tempo in tempo, il Referente o il terzo cui sia conferito il mandato o il sub-mandato: il Socio Consumatore e il Produttore si impegnano, ove necessario, ad aggiornare tempestivamente le loro dichiarazioni e il mandato conferito. In ogni caso la riattribuzione ai Soci Consumatori e ai Soci Consumatori/Produttori di parte dell'Incentivo è da considerarsi coerente con le finalità della CER in quanto tale riattribuzione è compresa nelle finalità istituzionali della CER riconosciute di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e costituisce comunque una forma di restituzione di una spesa effettuata dai Soci Consumatori e dai Soci Consumatori e Produttori avente natura mutualistica.

2. Il Socio Consumatore per la finalità di cui al precedente punto 1 si impegna a firmare tutta la documentazione predisposta dal GSE, da altre autorità competenti e dalla CER al fine di consentire la maturazione di Incentivi.

3. Per effetto del mandato conferito, il Socio Consumatore e il Produttore autorizzano espressamente la CER ad operare per conto del Socio Consumatore anche al fine di:

a) presentare al GSE l'istanza per beneficiare degli Incentivi derivanti dall'energia elettrica condivisa e porre in essere tutto quanto necessario a tal fine;

b) comunicare il nominativo del Socio Consumatore e del Produttore, unitamente a quello di tutti gli altri Soci Consumatori aderenti alla CER e dei Produttori rilevanti, al GSE e ad ogni altra autorità competente con tutte le informazioni che a tal fine saranno da esse richieste (incluse, tra le altre, la tipologia del soggetto e di utenza del Socio Consumatore ed il codice POD) per accedere agli Incentivi;

c) porre in essere tutte le altre comunicazioni, le dichiarazioni e gli atti richiesti dal GSE e, comunque, necessari ed opportuni per accedere agli Incentivi;

e) incassare dal GSE gli Incentivi;

PROGETTO COMUNITÀ ENERGETICA SOTTESA ALLA CABINA PRIMARIA AC001E01304 AZEGLIO

f) comunicare ogni connessa e necessaria informazione agli operatori ed enti competenti (es. distributore, TERNA, Acquirente Unico, ARERA) anche in ordine all'appartenenza al perimetro della cabina primaria ovvero ai dati di consumo.

4. Il Socio Consumatore, nell'aderire al sistema di Incentivo dell'Energia Elettrica Condivisa erogato dal GSE per il tramite della CER, dichiara di rinunciare al diritto di chiedere alla società di vendita di energia elettrica con cui ha in corso il contratto di somministrazione di energia elettrica lo scorporo in bolletta degli Incentivi.

4. Impegni della CER

1. La CER si impegna a stipulare il contratto con il GSE ("**Contratto GSE**") necessario per l'attribuzione degli Incentivi e, ove già stipulato, a inserire il Produttore tra i produttori rilevanti per la configurazione e il Socio Consumatore tra i clienti finali che contribuiscono all'autoconsumo dell'Energia Elettrica Condivisa di cui al Contratto GSE, nonché, per quanto di sua competenza, a mantenere in vigore il Contratto GSE e ad aggiornarlo in relazione alle modifiche relative al calcolo dei contributi spettanti, quali quelli derivanti dall'ingresso o dall'uscita dalla CER di altri Soci Consumatori e dall'assunzione da parte di altri del ruolo di Produttori o di esclusione di Produttori. Resta impregiudicata la facoltà della CER di interrompere la sua attività, sulla base di deliberazione dei propri organi competenti, dando un preavviso di almeno tre mesi ai Soci Consumatori e ai Produttori, quando siano venute meno le condizioni che garantiscono l'economicità della sua attività, per la perdita della disponibilità di parte o tutti gli impianti di produzione o per qualsiasi altra ragione.

2. La CER si impegna altresì a porre in essere quanto necessario per consentire la maturazione di Incentivi, fermo che non può garantire la loro maturazione.

3. La CER, ove possibile, sulla base delle informazioni sui dati storici dei consumi e della produzione di energia elettrica immessa in rete, informerà i Soci Consumatori degli orari che possono consentire una massimizzazione della maturazione degli Incentivi.

4. Ai fini di quanto previsto nel successivo articolo 10 la CER redigerà una contabilità separata con riferimento all'Energia Elettrica Non Eccedentaria e all'Energia Elettrica Eccedentaria.

PARTE II - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

5. Ripartizione degli Incentivi

1. Il Contributo di Valorizzazione è ripartito secondo le seguenti percentuali:

- a) 30% è destinata alla CER per la copertura dei suoi costi e delle sue attività istituzionali;
- b) 30% è riservata ai Soci Consumatori;
- c) 30% è riservata ai Produttori Contributo Valorizzazione;
- d) 10% è riservata ad interventi sociali e ambientali a favore dei territori ove vi sono gli impianti di produzione.

2. La Tariffa Premio è ripartita secondo le seguenti percentuali:

- a) 30% è destinata alla CER per la copertura dei suoi costi e delle sue attività istituzionali;
- b) 30% è riservata ai Soci Consumatori;
- c) 30% è riservata ai Produttori Tariffa Premio;
- d) 10% è riservata ad interventi sociali e ambientali a favore dei territori ove vi sono gli impianti di produzione.

3. Le percentuali di Tariffa Premio riservate ai Produttori Tariffa Premio e ai Soci Consumatori possono essere modificate in forza di quanto infra previsto dall'art. 10.

PROGETTO COMUNITÀ ENERGETICA SOTTESA ALLA CABINA PRIMARIA AC001E01304 AZEGLIO

4. Ai fini dei conteggi di cui al Regolamento si terrà conto dell'energia effettivamente immessa in rete ed effettivamente autoconsumata, secondo i dati trasmessi dal GSE. Nel caso in cui manchino i dati del GSE per qualsiasi ragione, Soci Consumatori e Produttori accettano che il computo sia effettuato sulla base dei profili standard elaborati dal GSE.

PARTE II SEZ I - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI VALORIZZAZIONE

6. La Ripartizione del Contributo di Valorizzazione tra i Soci Consumatori

1. Alla fine di ciascuno esercizio, entro 60 giorni dal momento in cui sono disponibili tutti i dati necessari, viene calcolato il contributo dato dal singolo Socio Consumatore, per ogni anno, all'Autoconsumo Virtuale dell'Energia Elettrica Condivisa rilevante per il Contributo Valorizzazione (**"Percentuale Autoconsumo Singolo Annuale"**) e tale percentuale viene applicata sulla quota del 30% del Contributo di Valorizzazione di spettanza dei Soci Consumatori.

2. Ai fini del calcolo si utilizzano le definizioni di seguito indicate da intendersi riferite all'Energia Elettrica Condivisa rilevante per il Contributo Valorizzazione.

"Autoconsumo Singolo Annuale": la somma, per ciascun Socio Consumatore, di tutti i valori dell'Autoconsumo Singolo di Periodo di quel Socio Consumatore nel periodo annuale;

"Autoconsumo Singolo di Periodo": il Consumo Singolo di Periodo che ha effettivamente prodotto Contributi di Valorizzazione, calcolato come indicato nei successivi paragrafi 3 e 4 del presente Articolo;

"Consumo Collettivo di Periodo": il complessivo consumo di energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale effettuato dai Soci Consumatori nel Periodo di Tempo Rilevante;

"Consumo Singolo di Periodo": il consumo di energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale effettuato da ciascun Socio Consumatore nel Periodo di Tempo Rilevante;

"Energia Elettrica Condivisa Annuale": la somma dell'Energia Elettrica Condivisa di Periodo per tutti i Periodi di Tempo Rilevante ricompresi in un anno;

"Energia Elettrica Condivisa di Periodo": l'energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale complessivamente autoconsumata dai Soci Consumatori nel Periodo di Tempo Rilevante, pari per ogni ora e con riferimento alla medesima cabina primaria, al minimo tra (i) l'energia elettrica prodotta dagli impianti di proprietà e nella disponibilità della CER e immessa nella rete pubblica e (ii) l'energia oggetto di autoconsumo;

"Periodo di Tempo Rilevante": ciascuna fascia oraria o altro periodo di tempo rilevante, ai sensi della normativa applicabile, per la determinazione dei Contributi di Valorizzazione a favore della CER sulla base dell'Autoconsumo Virtuale dell'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà o disponibilità della CER;

"Produzione di Energia Elettrica di Periodo": l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete elettrica da impianti di proprietà o nella disponibilità della CER nel Periodo di Tempo Rilevante e suscettibile di produrre Contributi Valorizzazione.

3. Nel caso in cui, in un determinato Periodo di Tempo Rilevante, la Produzione di Energia Elettrica di Periodo ecceda o sia uguale al Consumo Collettivo di Periodo, l'Autoconsumo Singolo di Periodo corrisponderà, per ciascun Socio Consumatore, al suo Consumo Singolo di Periodo.

4. Nel caso in cui, in un determinato Periodo di Tempo Rilevante, il Consumo Collettivo di Periodo ecceda la Produzione di Energia Elettrica di Periodo, l'Autoconsumo Singolo di Periodo di ciascun Socio Consumatore sarà pari ad un ammontare di energia autoconsumata così calcolato:

$$\left[\text{Energia Elettrica Condivisa di Periodo} \right] * \frac{\left[\text{Consumo Singolo di Periodo} \right. \\ \left. \text{del Socio Consumatore} \right]}{\text{Consumo Collettivo di Periodo}}$$

PROGETTO COMUNITÀ ENERGETICA SOTTESA ALLA CABINA PRIMARIA AC001E01304 AZEGLIO

5. La Percentuale Autoconsumo Singolo Annuale per ciascuno Socio Consumatore sarà calcolata dividendo, per ciascun Socio Consumatore, l'Autoconsumo Singolo Annuale per l'Energia Elettrica Condivisa Annuale e moltiplicando per cento.

7. Ripartizione del Contributo di Valorizzazione tra i Produttori

1. La ripartizione della quota del 30% del Contributo di Valorizzazione avviene tra tutti i Produttori che abbiano Impianti la cui energia immessa in rete e rilevante, se autoconsumata, a determinare il riconoscimento del Contributo di Valorizzazione ("**Produttori Contributo Valorizzazione**"). Alla fine di ciascuno esercizio, entro 60 giorni dal momento in cui sono disponibili tutti i dati necessari, viene calcolato il contributo dato dal singolo Produttore Contributo Valorizzazione, per ogni anno, alla produzione dell'Energia Elettrica Condivisa rilevante per il Contributo Valorizzazione ("**Percentuale Produttore Singolo Annuale**") e tale percentuale viene applicata sulla quota del 30% del Contributo di Valorizzazione di spettanza dei Produttori Contributo Valorizzazione. Ai fini della determinazione del Contributo di Valorizzazione per la quota di energia immessa, spettante agli Impianti, questi sono ordinati in base alla data di entrata in esercizio, secondo di criteri di attribuzione stabiliti dal TIAD e dalla Regole Operative.

2. Alle definizioni del precedente art. 5 si aggiungono le seguenti:

"**Produzione Singola Annuale**": la somma, per ciascun Produttore Contributo Valorizzazione, di tutti i valori di Produzione Singola di Periodo di quel Produttore Contributo Valorizzazione nel periodo annuale;

"**Produzione Singola di Periodo**": la Produzione Singola di Periodo che ha effettivamente prodotto Contributi di Valorizzazione, calcolata come indicato nei successivi paragrafi 3 e 4 del presente Articolo;

3 Nel caso in cui l'autoconsumo virtuale dei Soci Consumatori sia pari o superiore, con riferimento ad un periodo di un'ora, all'energia immessa in rete da tutti i Produttori Contributo Valorizzazione, ai fini del riconoscimento del Contributo di Valorizzazione si terrà conto di tutta l'energia elettrica immessa dall'Impianto di ciascun Produttore Contributo di Valorizzazione, in modo sincrono nel medesimo periodo di ora.

4 Nel caso in cui l'autoconsumo virtuale dei Soci Consumatori, con riferimento ad un periodo di un'ora, sia inferiore all'energia immessa in rete da tutti i Produttori Contributo Valorizzazione ai fini del riconoscimento del Contributo di Valorizzazione l'autoconsumo effettuato sarà attribuito a ciascun impianto dei Produttori Contributo di Valorizzazione proporzionalmente all'energia immessa in rete da ciascun impianto, in modo sincrono nel medesimo periodo di ora, e ciò indipendentemente dall'attribuzione fatta dal GSE nelle sue comunicazioni, con applicazione della seguente formula

$$[\text{Energia Elettrica Condivisa di Periodo}] \quad * \quad \left[\frac{\text{Produzione Energia Elettrica di Periodo}}{\text{immessa dal Produttore Contributo di Valorizzazione}} \right]$$
$$\frac{\text{Produzione Energia Elettrica di Periodo}}{\text{da tutti i Produttori Contributo di Valorizzazione}}$$

5. La Percentuale Produttore Singolo Annuale per ciascuno Produttore Contributo Valorizzazione sarà calcolata dividendo, per ciascun Produttore Contributo Valorizzazione, la Produzione Singola Annuale per l'Energia Elettrica Condivisa Annuale.

PARTE II SEZ II - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA TARIFFA PREMIO

8. La Ripartizione della Tariffa Premio tra i Soci Consumatori

1. Alla fine di ciascuno esercizio, entro 60 giorni dal momento in cui sono disponibili tutti i dati necessari, viene calcolato il contributo dato dal singolo Socio Consumatore, per ogni anno, all'Autoconsumo Virtuale

PROGETTO COMUNITÀ ENERGETICA SOTTESA ALLA CABINA PRIMARIA AC001E01304 AZEGLIO

dell'Energia Elettrica Condivisa rilevante per la Tariffa Premio (**"Percentuale Autoconsumo Singolo Annuale"**) e tale percentuale viene applicata sulla quota del 30% della Tariffa Premio di spettanza dei Soci Consumatori.

2. Ai fini del calcolo si utilizzano le definizioni di seguito indicate da intendersi riferite all'Energia Elettrica Condivisa rilevante per la Tariffa Premio.

"Autoconsumo Singolo Annuale": la somma, per ciascun Socio Consumatore, di tutti i valori dell'Autoconsumo Singolo di Periodo di quel Socio Consumatore nel periodo annuale;

"Autoconsumo Singolo di Periodo": il Consumo Singolo di Periodo che ha effettivamente prodotto Tariffa Premio, calcolato come indicato nei successivi paragrafi 3 e 4 del presente Articolo;

"Consumo Collettivo di Periodo": il complessivo consumo di energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale effettuato dai Soci Consumatori nel Periodo di Tempo Rilevante;

"Consumo Singolo di Periodo": il consumo di energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale effettuato da ciascun Socio Consumatore nel Periodo di Tempo Rilevante;

"Energia Elettrica Condivisa Annuale": la somma dell'Energia Elettrica Condivisa di Periodo per tutti i Periodi di Tempo Rilevante ricompresi in un anno;

"Energia Elettrica Condivisa di Periodo": l'energia elettrica rilevante per l'Autoconsumo Virtuale complessivamente autoconsumata dai Soci Consumatori nel Periodo di Tempo Rilevante, pari per ogni ora e con riferimento alla medesima cabina primaria, al minimo tra (i) l'energia elettrica prodotta dagli impianti di proprietà e nella disponibilità della CER e immessa nella rete pubblica e (ii) l'energia oggetto di autoconsumo;

"Periodo di Tempo Rilevante": ciascuna fascia oraria o altro periodo di tempo rilevante, ai sensi della normativa applicabile, per la determinazione della Tariffa Premio a favore della CER sulla base dell'Autoconsumo Virtuale dell'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà o disponibilità della CER;

"Produzione di Energia Elettrica Annuale": l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete elettrica da impianti di proprietà o nella disponibilità della CER in un anno e suscettibile di produrre Tariffa Premio .

"Produzione di Energia Elettrica di Periodo": l'energia elettrica prodotta e immessa nella rete elettrica da impianti di proprietà o nella disponibilità della CER nel Periodo di Tempo Rilevante e suscettibile di produrre Tariffa Premio.

3. Nel caso in cui, in un determinato Periodo di Tempo Rilevante, la Produzione di Energia Elettrica di Periodo ecceda o sia uguale al Consumo Collettivo di Periodo, l'Autoconsumo Singolo di Periodo corrisponderà, per ciascun Socio Consumatore, al suo Consumo Singolo di Periodo.

4. Nel caso in cui, in un determinato Periodo di Tempo Rilevante, il Consumo Collettivo di Periodo ecceda la Produzione di Energia Elettrica di Periodo, l'Autoconsumo Singolo di Periodo di ciascun Socio Consumatore sarà pari ad un ammontare di energia autoconsumata così calcolato:

$$\frac{[\text{Energia Elettrica Condivisa di Periodo}] * \left[\begin{array}{l} \text{Consumo Singolo di Periodo} \\ \text{del Socio Consumatore} \end{array} \right]}{\text{Consumo Collettivo di Periodo}}$$

5. La Percentuale Autoconsumo Singolo Annuale per ciascuno Socio Consumatore sarà calcolata dividendo, per ciascun Socio Consumatore, l'Autoconsumo Singolo Annuale per l'Energia Elettrica Condivisa Annuale e moltiplicando per cento.

9. Ripartizione della Tariffa Premio tra i Produttori

1. La ripartizione della quota del 30% della Tariffa Premio avviene tra tutti i Produttori che abbiano Impianti la cui energia immessa in rete è rilevante, se autoconsumata, a determinare il riconoscimento della Tariffa Premio (**"Produttori Tariffa Premio"**). Alla fine di ciascuno esercizio, entro 60 giorni dal momento in cui sono disponibili tutti i dati necessari, viene calcolato il contributo dato dal singolo Produttore Tariffa Premio, per ogni

PROGETTO COMUNITÀ ENERGETICA SOTTESA ALLA CABINA PRIMARIA AC001E01304 AZEGLIO

anno, alla produzione dell'Energia Elettrica Condivisa rilevante per il Contributo Valorizzazione (“**Percentuale Produttore Singolo Annuale**”) e tale percentuale viene applicata sulla quota del 30% della Tariffa Premio di spettanza dei Produttori Tariffa Premio. Ai fini della determinazione della Tariffa Premio per la quota di energia immessa, spettante agli Impianti, questi sono ordinati in base alla data di entrata in esercizio, secondo di criteri di attribuzione stabiliti dal TIAD e dalla Regole Operative.

2. Alle definizioni del precedente art. 7 si aggiungono le seguenti:

“**Produzione Singola Annuale**”: la somma, per ciascun Produttore Contributo Valorizzazione, di tutti i valori di Produzione Singola di Periodo di quel Produttore Contributo Valorizzazione nel periodo annuale;

“**Produzione Singola di Periodo**”: la Produzione Singola di Periodo che ha effettivamente prodotto Tariffa Premio, calcolata come indicato nei successivi paragrafi 3, 4 e 5 del presente Articolo;

3 Con riferimento agli Impianti di Produttori Tariffa Premio a cui si applichi, nell'attribuzione della Tariffa Premio, un fattore di riduzione per effetto di contributi in conto capitale o un fattore di ponderazione della Tariffa Premio in funzione della potenza dell'Impianto, tale fattore di riduzione o di ponderazione dovrà applicarsi anche alla determinazione della Produzione Energia Elettrica di Periodo di tale Impianto, il tutto calcolato secondo le Regole Operative.

4. Nel caso in cui l'autoconsumo virtuale dei Soci Consumatori sia pari o superiore, con riferimento ad un periodo di un'ora, all'energia immessa in rete da tutti i Produttori Tariffa Premio si terrà conto di tutta l'energia elettrica immessa dall'Impianto di ciascun Produttore Tariffa Premio, in modo sincrono nel medesimo periodo di ora.

5. Nel caso in cui l'autoconsumo virtuale dei Soci Consumatori, con riferimento ad un periodo di un'ora, sia inferiore all'energia immessa in rete da tutti i Produttori Tariffa Premio ai fini del riconoscimento della Tariffa Premio l'autoconsumo effettuato sarà attribuito a ciascun impianto dei Produttori Tariffa Premio proporzionalmente all'energia immessa in rete da ciascun impianto, in modo sincrono nel medesimo periodo di ora, e ciò indipendentemente dall'attribuzione fatta dal GSE nelle sue comunicazioni, con applicazione della seguente formula

$$[\text{Energia Elettrica Condivisa di Periodo}] * \frac{[\text{Produzione Energia Elettrica di Periodo immessa dal Produttore Contributo di Valorizzazione}]}{[\text{Produzione Energia Elettrica di Periodo da tutti i Produttori Contributo di Valorizzazione}]}$$

5. La Percentuale Produttore Singolo Annuale per ciascuno Produttore Tariffa Premio sarà calcolata dividendo, per ciascun Produttore Tariffa Premio, la Produzione Singola Annuale per l'Energia Elettrica Condivisa Annuale.

10. Verifica del rispetto dei limiti di distribuzione dell'Energia Condivisa Eccedentaria

1. Una volta completati i calcoli di ripartizione ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, si verifica il rispetto dei limiti di ripartizione dell'Energia Condivisa Eccedentaria prevista dalla normativa applicabile.

2. Ai fini di tale verifica si intende:

“**Percentuale Energia Elettrica Condivisa Non Eccedentaria**”: l'Energia Elettrica Condivisa Annuale, che non eccede il 55% (ovvero il 45% nel caso di cumulo della Tariffa Premio con contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del Decreto) della Produzione di Energia Elettrica Annuale;

“**Energia Elettrica Eccedentaria**”: l'Energia Elettrica Condivisa Annuale che eccede il 55% (ovvero il 45% nel caso di cumulo) della Produzione di Energia Elettrica Annuale ;

PROGETTO COMUNITÀ ENERGETICA SOTTESA ALLA CABINA PRIMARIA AC001E01304 AZEGLIO

“Percentuale Produttori Imprese”: la porzione del 30% riservato ai Produttori Tariffa Premio che, sulla base dei computi condotti ai sensi degli art. 8 e 9, è attribuito ai Produttori Imprese;

“Percentuale Consumatori Imprese”: la porzione dei 30% riservato ai Soci Consumatori che, sulla base dei computi condotti ai sensi dell'art. 8 e 9, è attribuito ai Soci Consumatori Imprese;

3 Nel caso in cui la somma della percentuale destinata alla CER (30%), della Percentuale Produttori Imprese e della Percentuale Consumatori Imprese sia pari o inferiore alla Percentuale Energia Elettrica Eccedentaria, non si effettuerà alcuna correzione ai criteri di riparto della Tariffa Premio, così come calcolati dagli art. 8 e 9.

4. Nel caso in cui la somma della percentuale destinata alla CER (30%), della Percentuale Produttori Imprese e della Percentuale Consumatori Imprese sia superiore alla Percentuale Energia Elettrica Eccedentaria si procederà alla proporzionale riduzione della Percentuale Produttori Imprese e della Percentuale Consumatori Imprese, in modo tale che la somma finale sia pari alla Percentuale Tariffa Eccedentaria. Tra i Produttori Imprese e tra i Soci Consumatori Imprese la riduzione conseguente alla riduzione della Percentuale Produttori Imprese e della Percentuale Consumatori Imprese sarà rispettivamente ripartita in modo proporzionale.

5. I punti percentuali che siano stati sottratti alla Percentuale Produttori Imprese e alla Percentuale Consumatori Imprese incrementano la percentuale destinata ad interventi sociali e ambientali a favore dei territori ove vi sono gli impianti di produzione.

PARTE III – PAGAMENTI ED IMPEGNI FINALI

11. Pagamento degli Incentivi dovuti ai Soci Consumatori

1. I pagamenti degli Incentivi dovuti ai Soci Consumatori e ai Produttori vengono effettuati decorsi trenta giorni dall'approvazione del bilancio della CER da parte dell'assemblea e, comunque, entro il 31 luglio dell'esercizio successivo a quello in cui sono maturati.

2. In ogni caso il pagamento avviene limitatamente all'ammontare degli Incentivi che siano stati effettivamente versati alla CER dal GSE (per tali non intendendosi i pagamenti in acconto ma il pagamento a saldo dopo la definizione finale del conguaglio). Per la quota non versata dal GSE la CER provvederà al pagamento decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento effettivo del pagamento a saldo dal GSE in conseguenza della definitiva determinazione del conguaglio (o in caso di obbligo di restituzione da parte della CER, dal momento di definitivo accertamento del conguaglio). In nessun caso la CER anticipa al Socio Consumatore o al Produttore Incentivi che, ancorché maturati, non siano ancora stati effettivamente versati dal GSE alla CER.

3. Il Socio Consumatore è consapevole e accetta che la CER sia, come previsto dalla normativa applicabile, un ente aperto a tutti i consumatori che abbiano il punto di connessione alla rete elettrico identificato dal codice POD nell'ambito della zona di mercato ove si trovano gli impianti di produzione e, in particolare, aperto ai consumatori che hanno il proprio punto di connessione alla rete identificato dal codice POD nell'ambito del perimetro della cabina primaria di aggregazione, ed è pertanto consapevole che la propria possibilità di partecipazione agli Incentivi possa ridursi per effetto dell'adesione di altri soggetti.

12. Impegni e dichiarazioni del Socio Consumatore

1. Il Socio Consumatore si impegna a mettere a disposizione della CER tutte le informazioni inerenti ai suoi consumi e alle relative bollette e autorizza pertanto che vengano acquisite tutte le informazioni sui consumi, anche in ragione del momento in cui tali consumi vengono effettuati, necessarie per calcolare il contributo del

PROGETTO COMUNITÀ ENERGETICA SOTTESA ALLA CABINA PRIMARIA AC001E01304 AZEGLIO

Socio Consumatore all'energia elettrica condivisa per l'Autoconsumo Virtuale. Il Socio Consumatore si impegna altresì a trasmettere alla CER tutti i dati inerenti al proprio impianto elettrico (tra cui in via esemplificativa: titolarità dei contratti di fornitura elettrica, numero del POD, caratteristiche dell'impianto elettrico, natura dell'utenza, ecc.) che siano necessari per incentivare e valorizzare l'energia elettrica oggetto di Autoconsumo Virtuale e per perseguire le finalità di autoconsumo proprie della CER e, più in generale, le finalità della CER. Inoltre il Socio Consumatore si impegna a consentire tutte le verifiche e i controlli sui propri contatori e impianti richiesti dal GSE o dall'autorità competente. La violazione degli impegni previsti dal presente articolo legittima la risoluzione da parte della CER dell'Accordo con il Socio Consumatore.

2. Il Socio Consumatore, all'atto dell'adesione al Regolamento, deve dichiarare e garantire, tra l'altro, quanto segue:

- a) di essere il titolare del contratto di erogazione di energia elettrica di cui al POD;
- b) di essere un consumatore finale che rientra tra le tipologie di soggetti che possono ricevere i contributi per la valorizzazione e incentivazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile;
- c) che tutte le informazioni e i dati conferiti e che conferirà nel corso della sua esecuzione sono e saranno esatti e veritieri.

3. Il Socio Consumatore si impegna ad informare immediatamente la CER di qualsiasi variazione rilevante, quale ad esempio la cessazione del contratto di erogazione di energia elettrica o la modifica del POD.

13. Cessazione dell'Accordo con i Soci Consumatori

1. L'Accordo della CER con i Soci Consumatori ha la medesima durata del Contratto GSE stipulato dalla CER per conto di tutti i Soci Consumatori.

2. Il Socio Consumatore può in ogni momento recedere dall'Accordo con semplice comunicazione scritta inviata a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno o dichiarazione scritta con attestazione di ricezione da parte della CER. Il recesso avrà effetto all'ultimo giorno del mese successivo a quello in corso alla data di ricezione da parte della CER della comunicazione di recesso.

3. La CER può recedere dall'accordo con il Socio Consumatore solo ove, allo stesso tempo, receda o sia cessato il Contratto con il GSE. Resta ferma la possibilità della CER di risolvere l'Accordo per il caso di inadempimenti del Socio all'Accordo o ai suoi obblighi quale socio tra cui, in via esemplificativa:

- a) rappresentazioni false o ingannevoli sulla titolarità dell'utenza o sulle caratteristiche soggettive in merito all'ammissibilità della partecipazione ai servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- b) alterazione dei contatori e di altri apparati volti a monitorare il consumo dell'energia elettrica;
- c) adesione ad un'altra comunità di energia rinnovabile o a un gruppo di autoconsumo collettivo con riferimento al medesimo POD;
- d) adozione di altri atti e comportamenti incompatibili con l'adesione alla CER;
- e) altre gravi violazioni degli obblighi verso la CER.

4. L'Accordo tra Socio Consumatore e CER cesserà altresì anche nei seguenti casi:

- a) cessazione della titolarità da parte del Socio Consumatore del punto di connessione alla rete identificato dal codice POD all'interno della cabina primaria di aggregazione (anche per effetto della modifica del perimetro della cabina di aggregazione primaria), salvo il caso di attribuzione al Socio Consumatore di un altro punto di connessione alla rete identificato dal codice POD all'interno del perimetro della cabina di aggregazione primaria che sia stato tempestivamente comunicato alla CER;
- b) perdita da parte del Socio Consumatore della qualifica di socio della CER per recesso o, ove consentito dallo statuto, per esclusione.
- c) perdita del Socio Consumatore delle caratteristiche soggettive che lo abilitano a ricevere gli Incentivi.

PROGETTO COMUNITÀ ENERGETICA SOTTESA ALLA CABINA PRIMARIA AC001E01304 AZEGLIO

14. Effetti della cessazione dell'Accordo

1. In ogni caso di cessazione dell'accordo tra Socio Consumatore e CER, la CER comunica al GSE la conseguente modifica del perimetro di applicazione del Contratto GSE.
2. Il Socio Consumatore avrà comunque diritto ai pagamenti conseguenti al suo Autoconsumo Virtuale fino al momento della cessazione dell'Accordo nei termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento, fermo il diritto della CER di trattenere tutti i pagamenti dovuti dal Socio Consumatore alla CER.